

***IL DIRITTO D'ASILO E  
DELL' IMMIGRAZIONE  
nuovamente riformulato ai sensi  
del D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020  
(pubb. G.U. del 19.12.2020,  
in vigore dal 20.12.2020)***

AVV. MARIANNA CRIPPA- 18 FEBBRAIO 2021

## **La struttura del D.L. La Morgese:**

- Art. 1: Modifiche al d.lgs. 286/1998 (artt. 3, 5, 6, 19, 20 bis, 27 ter, 32, 36, 38) in tema di permessi di soggiorno e controlli di frontiera
- Art. 1 bis: Modifiche all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 12) in materia di assegnazione dei beni sequestrati o confiscati
- Art. 2: Modifiche al d.lgs. 25/2008 (artt. 12, 28, 28 bis, 28 ter, 29 bis, 32, 35 bis), in tema di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale
- Art. 3: Modifiche al d.lgs. 142/2015 (artt. 10 ter, 13, 5 bis, 6, 14), in tema di trattenimento dei richiedenti asilo
- Art. 4: Modifiche al d.lgs. 142/2015 (artt. 8, 9, 10, 11) e al D.L. 416/1989 conv. In L. 39/1990 in tema di accoglienza dei richiedenti asilo; modifiche alla L. 91/1992 (art. 9 ter e 14) in tema di cittadinanza italiana
- Art. 5: Supporto a percorsi di integrazione
- Art. 6: Disposizioni in materia di delitti commessi nei CPR
- Artt. 6-12: Modifiche codice penale
- Art. 13: Modifiche alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
- Art. 14: Disposizione finanziaria
- Art. 15: Disposizione transitoria

***LE MODIFICHE IN TEMA DI  
PROTEZIONE SPECIALE, PERMESSI DI  
SOGGIORNO E LORO CONVERSIONE,  
PROCEDURE D'ASILO***

## **LA NUOVA PROTEZIONE SPECIALE**

- **Nuovo art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98:** *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**”*
- **Nuovo art. 19 commi 1, 1.1. e 1.2 d.lgs. 286/1998:** *“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, **di orientamento sessuale, di identità di genere**, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti **o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. **Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto **della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine**. ((80)) 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”*

- Nuovo art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08: “*Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma e' rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attivita' lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilita' dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”.*

- La nuova protezione speciale può essere riconosciuta in presenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 ovvero di rischio persecutorio per motivi di:

-razza

- sesso, orientamento sessuale, identità di genere

- lingua

- cittadinanza

- religione

- opinioni politiche

- condizioni personali o sociali,

In sostanza, come per protezione internazionale ma carenza di altri fattori inclusivi oltre al rischio persecutorio ed ai motivi, ed in presenza di fattori esclusivi

- La nuova protezione speciale può essere riconosciuta in presenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1.1 d.lgs. 286/1998 ovvero:

- rischio di essere sottoposto a TORTURA, TRATTAMENTI INUMANI E DEGRADANTI

- sussistenza degli OBBLIGHI COSTITUZIONALI E INTERNAZIONALI gravanti sull'Italia (richiamo all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998-coordinamento tra norme che mancava nel testo del DL-esclusione della possibilità di chiedere asilo costituzionale ex art. 10 ai sensi del 5 comma 6 TUI, poichè qualora ricorra questa fattispecie, il pds che viene rilasciato è per protezione speciale)

- Violazione del DIRITTO ALLA VITA PRIVATA E FAMILIARE EX ART. 8 CEDU (eccezioni: necessità di tutela della sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubbliche, salute pubblica nel rispetto comunque dei diritti di cui alla Convenzione di Ginevra e di cui alla CEDU)

- Parametri di valutazione del rischio di violazione del diritto ex art. 8 CEDU:

- Natura ed effettività dei vincoli familiari

- Effettivo inserimento sociale in Italia

- Durata del soggiorno in Italia

- Esistenza di legami familiari, culturali, sociali con il Paese di origine

- La nuova protezione speciale può essere riconosciuta in esito alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, in presenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI
- La nuova protezione speciale può essere riconosciuta direttamente dal Questore allorché si presenti domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno, in presenza dei requisiti di cui all'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI, previo parere della CT territorialmente competente



- Il pds per “protezione speciale” ha durata biennale (RF- art. 28 TUI)
- Il pds per “protezione speciale” consente espressamente di svolgere attività lavorativa
- Il pds per “protezione speciale” è convertibile in pds per lavoro stante il richiamo all’art. 6 comma 1 bis TUI, con alcune eccezioni
- CT può trasmettere gli atti al Questore per rilascio di pds cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. d-bis) TUI
- CT informa il procuratore della Repubblica presso il TM qualora emergano i presupposti dell’art. 31 comma 3 TUI (che tipo di istanza farà il PM? Consenso dei genitori?)

- Previsione di una norma di diritto transitorio (art. 15 DL 130/2020) mancante nel DL 113/2018 (salvo che per l'art. 1 comma 8 e comma 9), al quale ha sopperito la Corte di Cassazione con sentenza a SSUU n. 29460/2019:
  - Si applicano ai procedimenti amministrativi (Questure e CCTT), e giudiziari (Sezioni specializzate, salvo che nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione e avanti Corti di appello) pendenti alla data di entrata in vigore del DL (21 Ottobre 2020) le norme di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), e), f) (modifiche al 5 comma 6, 19 commi 1.1. e 1.2 e cure mediche, pds calamità naturale ex art. 20 bis TUI)
  - Si applicano ai procedimenti amministrativi avanti le CCTT le norme di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) (modifiche a art. 28, 28 bis, 28 ter, 29 bis, 32 d.lgs. 25/08)

## **LA CONVERTIBILITA' DEI PERMESSI DI SOGGIORNO AI SENSI**

### **DEL NUOVO ART. 6 COMMA 1 BIS TUI**

- Permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 commi 1, 1.1, 1.2 TUI- art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, salvo le ipotesi in cui è stata riconosciuta per sussistenza di cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10 comma 2, 12 comma 1 lett. b e c, 16, d.lgs. 251/07: non tutte le ipotesi di diniego od esclusione, ma quelle legate a reati e pericolosità sociale)
- Permesso di soggiorno per calamità naturale ex art. 20 bis TUI
- Permesso di soggiorno per residenza elettiva ex art. 11 comma 1 lettera c-quater DPR 394/99
- Permesso di soggiorno per acquisto cittadinanza o dello stato di apolide, salvo l'ipotesi in cui lo straniero fosse in possesso in precedenza di un pds per richiesta asilo
- Pds per attività sportiva
- Pds per lavoro artistico
- Pds per motivi religiosi di cui all'art. 5 comma 2 TUI
- Pds per assistenza minori ex art. 31 comma 3 TUI
- Pds per cure mediche ex art. 19 comma 2 lettera d bis TUI

## **IL NUOVO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

### **DI CUI ALL'ART.19 comma 2 lett. d-bis) TUI:**

- “Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13 comma 1, nei confronti di: degli stranieri che versano in **gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una **struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale**, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e **convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**”.
- Prima: “condizioni di salute di particolare gravità”
- Ora: “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”

Quindi:

- Gravità “temperata”, non più “particolare”
- Estende anche a problemi psico-fisici e derivanti da gravi patologie, quindi non solo problemi fisici insorti, ma anche come condizione derivante da gravi patologie già presenti e perduranti da tempo

## **ALTRE MODIFICHE DI RILIEVO**

- **Modifica dell'art. 36 TUI** (permesso soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di ingresso con visto per cure mediche), con espressa previsione di esercizio di attività lavorativa
- **Modifica dell'art. 20 bis TUI** (permesso di soggiorno per calamità naturale):
  - *“Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **grave** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. 2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, **ed e' rinnovabile se permangono le condizioni di calamità di cui al comma 1**; il permesso e' valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa”*
  - Prima: paese di origine che versa in “*situazione di contingente ed eccezionale calamità*”
  - Ora: paese di origine che versa in “*situazione di grave calamità*”

Quindi:

- La gravità viene temperata poichè non deve più essere “*eccezionale*”
- L'abolizione di “*contingente*” ammette che la calamità da cui è affetto il paese di origine possa anche avere carattere e natura strutturale e risalente nel tempo.
- Viene abolito il limite massimo di durata del relativo permesso di soggiorno, stabilito dal DL 113/2018 in 6 mesi rinnovabile di soli altri 6 mesi in origine, ora invece sino a che permangono le condizioni di calamità
- E' espressamente convertibile in pds per motivi di lavoro

- **Modifica dell'art. 32 comma 1 bis TUI in punto di MSNA:**

- Viene reintrodotta il meccanismo del silenzio-assenso per il parere alla conversione della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ex Comitato per i minori stranieri- da emettersi entro giorni 20 ex art. 16 L. 241/90)

- Viene reintrodotta la previsione che esclude l'automatica ostatività all'accoglimento della istanza in caso di mancato rilascio-rifiuto del parere da parte della Direzione Generale

### **Modifiche alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale ex d.lgs. 25/08:**

- **art. 12 comma 1 d.lgs. 25/08:** previsione di audizione personale mediante “*collegamenti audiovisivi a distanza*”, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
- **art. 28 d.lgs. 25/08 Esame prioritario:**
  1. È sempre il presidente della CT che stabilisce quali domande devono essere esaminate in via prioritaria e quali con procedura accelerata
  2. La trattazione prioritaria viene decisa previo esame preliminare delle domande e non più sulla sola documentazione in atti
  3. Il comma 2 dell’art. 28 stabilisce quando si deve procedere ad esame prioritario ovvero:
    - A. Domanda verosimilmente fondata a prima valutazione
    - B. Domanda presentata da richiedente asilo vulnerabile in particolare da MSNA
    - C. Domanda esaminata ai sensi dell’art. 12 comma 2 bis ovvero quando ritiene che ci siano sufficienti motivi per concedere la protezione sussidiaria poichè il richiedente proviene da uno dei Paesi individuati dalla CNA ex art. 5 comma 1 bis
  4. La CT informa il richiedente tempestivamente (?) delle scelte procedurali adottate
  5. Esclusi dall’esame prioritario delle domande, quelle presentate da richiedenti asilo trattenuti o provenienti da Paese designato di origine sicuro (ora solo soggette a procedura accelerata)

- **art. 28 bis d.lgs. 25/08: procedura accelerata**, implementata notevolmente dal d.l. 113/2018, con contrazione delle garanzie procedurali disposte a favore del richiedente asilo:

**1. Decisione entro 5 gg:**

- A. Domanda reiterata ex art. 29 comma 1 lett. b) d.lgs. 25/08 (come in precedenza)
- B. Domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per i reati ora ostativi (art. 12 e 16 d.lgs. 251/07) e trattenuto (prima procedura immediata ex art. 32 comma 1 bis d.lgs. 25/08 ora abrogato)
- C. Domanda presentata da richiedente condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei reati ora ostativi prima procedura immediata ex art. 32 comma 1 bis d.lgs. 25/08 ora abrogato)

**2. Decisione entro 9 gg (7 audizione, 2 decisione):**

- D. Domanda presentata da richiedente trattenuto in hotspot o CPR (salvo che sottoposto a procedimento penale o condannato)
  - E. Domanda presentata direttamente nelle zone di transito/frontiera (la procedura può svolgersi direttamente in queste zone)
  - F. Domanda presentata da richiedente proveniente da Paese di origine sicuro
  - G. Domanda manifestamente infondata ex art. 28 ter d.lgs. 25/08 (prima termine più lungo)
  - H. Domanda presentata da straniero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare per ritardare od impedire l'esecuzione dell'espulsione/respingimento (prima termine più lungo)
3. Esclusione dalla procedura accelerata dei MSNA e degli stranieri portatori di esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142



- **art. 28 ter d.lgs. 25/08: domanda manifestamente infondata**

1. Viene ridimensionata la portata delle ipotesi di domande manifestamente infondate: non si applica la relativa disciplina alle domande presentate da soggetti vulnerabili ex art. 17 d.lgs. 142/2015

● **art. 29 bis d.lgs. 25/08: domanda reiterata in fase di esecuzione di provvedimento espulsivo/di respingimento:**

1. Il decreto sicurezza prevedeva la presunzione che questa domanda fosse strumentale e ne prevedeva la inammissibilità automatica in violazione delle norme di garanzia contenute nel decreto procedure e nella relativa Direttiva UE
2. Mantiene la procedura accelerata
3. Reintroduce il vaglio di ammissibilità da parte della CT (sottraendo al Questore il potere di statuire in merito), cui deve essere inviata la domanda in questione, con “*immediatezza*”; il presidente della CT procede entro tre giorni ad un esame preliminare, **valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti**, e alla eventuale dichiarazione di inammissibilità qualora da tale esame non emergano nuovi elementi rispetto a quanto già formato oggetto di precedente domanda di asilo

- **art. 35 bis d.lgs. 25/08:**

- A. Termini di impugnazione ridotti della metà per tutti i casi di procedura accelerata ex art. 28 bis
- B. Casi in cui il ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo automatico ampliati a domande di asilo presentate da richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato anche con sentenza non definitiva per reati ora ostativi
- C. Effetto sospensivo automatico del ricorso in ipotesi di domanda reiterata (effetto sospensivo non automatico se la domanda reiterata viene dichiarata inammissibile per la seconda volta)

***L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI  
ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE E DI DETERMINATI  
PERMESSI DI SOGGIORNO  
IERI, OGGI E DOMANI***

- **D.lgs. 142/2015 e l'accoglienza divisa in fasi:**

- fase di primo soccorso e prima assistenza, operazioni che si svolgono nei centri istituiti nei principali luoghi di sbarchi o di arrivo (CPSA -Centri di primo soccorso e assistenza- presenti nei principali luoghi di sbarco (Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto), oltre agli Hospot, ovvero punti di crisi, introdotti dal D.L Minniti- Orlando, collocati nei CPSA o centri di prima accoglienza) (art. 8)
- fase di prima accoglienza, attuata nei centri governativi di tipo collettivo già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto o da istituire con apposito decreto ministeriale ed essenzialmente finalizzata, nell'intenzione del legislatore, all'identificazione del richiedente e alla valutazione su eventuali circostanze o vulnerabilità che ne richiederebbero una collocazione mirata nello SPRAR (art. 9)
- fase di accoglienza straordinaria in strutture temporanee appositamente individuate e allestite da parte delle Prefetture-UTG, sentito l'ente locale nel cui territorio sono situate, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture governative o dello SPRAR (art. 11)
- fase di accoglienza territoriale nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Allo SPRAR è affidata anche la fase di seconda accoglienza per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria (art. 14)

- **Le modifiche del D.L. 113/2018:**

- **ACCESSO ALLO SPRAR:**

- Titolari di protezione internazionale (status e protezione sussidiaria)
- MSNA
- Titolari di pds per cure mediche, calamità e atti di particolare valore civile
- Titolari di pds per casi speciali ex art. 18, 18 bis, 22 comma 12 quater, qualora non accedano ai sistemi di protezione ad essi dedicati
- Nuclei famigliari dove uno dei membri della coppia sia titolare di protezione internazionale (nota Servizio centrale del 25/10/2018)

- **PERMANENZA NELLO SPRAR (dei soggetti che ne sarebbero esclusi):**

- RA presenti nello Sprar alla data del 5/10/2018 fino alla scadenza del progetto già finanziato
- Titolari di protezione umanitaria presenti nello Sprar alla data del 5/10/2018 fino alla scadenza del progetto già finanziato
- RA-Titolari di protezione umanitaria per i quali è stato disposto l'inserimento entro il 4 ottobre 2018 (Nota servizio centrale)

## **- Esclusi dall'accesso allo Sprar:**

- Richiedenti asilo (CAS, o centri governativi di prima accoglienza)
- Titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (salvo i titolari già accolti alla data del 5/10/2018)
- Titolari di permesso di soggiorno per casi speciali (regime transitorio art. 1 comma 9 DL sicurezza)
- Titolari di protezione speciale

- **MSNA** (a prescindere dal tipo del pds, anche privi di pds): centri governativi di prima accoglienza per MSNA e poi Sprar o Centri gestiti dai comuni o Cas per MSNA
- **Compimento dei 18 anni:**
- MSNA non inseriti nello Sprar durante la minore età e senza prosieguo amministrativo sono esclusi dallo Sprar (applicazione stesse norme previste per gli adulti)
- MSNA inseriti nello Sprar durante la minore età: restano nello Sprar (Servizio Centrale nota del 25/10/2018)
- MSNA Richiedenti asilo inseriti nello Sprar durante la minore età: restano nello Sprar sino alla definizione della domanda di protezione internazionale (Art. 12 comma 5 bis DL sicurezza come modificato dalla legge di conversione)
- MSNA per cui è stato disposto il prosieguo amministrativo: nulla è previsto ma si ritiene che siano a carico dei SS del Comune per tutta la durata del prosieguo disposto dal TM



• **Il nuovo assetto del sistema di accoglienza in Italia: il nuovo Sistema di Accoglienza e di Integrazione (SAI) che sostituisce il Sistema di Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI); modifiche al d.l.gs 142/2015 ed al DL 416/89 convertito in L. 39/90 art. 1 series:**

- Centri di cui agli artt. 9 e 11 svolgono funzioni di prima assistenza del richiedente asilo;
- L'accoglienza del richiedente asilo è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), ex Siproimi;
- Nei centri di prima accoglienza (ex art. 9) il richiedente è accolto per essere identificato (se non ancora identificato), per verbalizzare la domanda di asilo e dare avvio alla procedura di esame della stessa, nonché per accertare le condizioni di salute in casi di esigenze di vulnerabilità; espletati tali accertamenti, il richiedente asilo viene trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del SAI (trasferimento eseguito in via prioritaria per i soggetti vulnerabilità, da individuarsi secondo Linee Guida Ministero Salute di concerto con Ministero interno e altre amministrazioni interessate);
- I centri ex art. 9 devono tenere conto delle esigenze di contenimento della capienza massima per la loro migliore gestione
- Nei centri di accoglienza straordinaria (ex art. 11), il richiedente asilo è accolto per il tempo strettamente necessario per il suo trasferimento nelle strutture del SAI (che avviene in via prioritario in caso di vulnerabilità);
- Nei centri ex artt. 9 e 11 vengono assicurati i seguenti servizi:
  1. Accoglienza materiale
  2. Assistenza sanitaria
  3. Assistenza sociale e psicologica
  4. Mediazione linguistica-culturale
  5. Corsi di lingua italiana
  6. Orientamento legale ed ai servizi del territorio

- nei centri di prima accoglienza devono essere assicurati adeguati *standard* igienico-sanitari, *abitativi* e di *sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali*

- Nei centri ex art. 9 e 11, sono inoltre assicurati:

1. Il rispetto alla sfera privata
2. La tutela della salute fisica e mentale
3. La unità dei nuclei familiari composti da coniugi e parenti entro il 1 grado
4. Misure di tutela per persone vulnerabili

- Ai sensi dell'art. 1 series DL 416/89 conv. L. 39/90:

-Nel SAI possono essere ora accolti:

1. Nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti asilo

2. Se non beneficiano di accoglienza ad hoc, i titolari dei seguenti pds:

- Protezione speciale, salvo che se concessa in presenza di cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale
- Cure mediche ex art. 19 comma 2 lett. d-bis TUI
- Protezione sociale ex art. 18 TUI
- Violenza domestica ex art. 18 bis TUI
- Calamità naturale ex art. 20 bis TUI
- Particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22 comma 12 quater TUI
- Atti di particolare valore civile ex art. 42 bis TUI
- Casi speciali ex motivi umanitari-disposizione transitoria ex art. 1 comma 9 DL 113/2018
- Ex MSNA in caso di prosieguo amministrativo ex art. 13 L. 47/2017

- Servizi offerti nel SAI:

- Primo livello per i richiedenti asilo, che includono accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, corsi lingua italiana, orientamento legale ed al territorio;
- Secondo livello per tutti gli altri beneficiari, finalizzati all'integrazione, che includono oltre ai servizi di primo livello, orientamento al lavoro e formazione professionale

- Servizi offerti dopo il SAI: art. 5
  - beneficiari delle misure di accoglienza nel SAI
  - al termine del periodi di accoglienza
  - avvio di ulteriori percorso di integrazione volte a favorire una effettiva inclusione sociale e una progressiva autonomia individuale
  - nei settori della formazione linguistica, educazione civica, orientamento ai servizi pubblici essenziali, orientamento all'inserimento lavorativo
  - nessuna effettiva risorsa destinata a ciò (nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti)

***LE ALTRE MODIFICHE IN TEMA DI  
CITTADINANZA ITALIANA  
E ISCRIZIONE ANAGRAFICA***

### **L'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

- Art. 5 bis d.lgs. 142/2015 introdotto dal D.L. 13 /2017 conv. L. 46/2017:
  - Richiedente asilo ospitato nei centri ex art. 9, 11 o 14 poteva essere iscritto in anagrafe individualmente oppure ex art. 5 DPR 223/89 (convivenza anagrafica)
  - Obbligo per il responsabile della convivenza di comunicare al Comune ogni variazione della convivenza entro giorni 20
  - Revoca delle misure di accoglienza o allontanamento ingiustificato dal centro integra ipotesi nuova di cancellazione del registro della popolazione residente con effetto immediato, salvo il diritto di nuova iscrizione
- Art. 5 bis d.lgs. 142/2015 introdotto dal D.L. 13 /2017 conv. L. 46/2017 è stato abrogato dal D.L. 113/2018
- A seguito di sentenza Corte Costituzionale 186/2020, viene reintrodotta il diritto del richiedente asilo di richiedere l'iscrizione anagrafica esibendo permesso soggiorno per richiesta asilo o ricevuta di presentazione della domanda di protezione internazionale
- Nuovo art. 5 bis d.lgs. 142/2015 secondo il D.L. 130/2020 conv. L. 173/2020
  - Diritto alla iscrizione anagrafica del richiedente asilo con ricevuta presentazione domanda o pds richiesta asilo
  - Obbligo di iscrizione del richiedente asilo ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89 (convivenza anagrafica) accolto nei centri ex artt. 9 e 11 (ma non per gli accolti nel SAI)
  - Revoca delle misure di accoglienza o allontanamento ingiustificato dal centro integra ipotesi di cancellazione del registro della popolazione residente con effetto immediato, salvo il diritto di nuova iscrizione
  - Carta identità non valida per l'espatrio della durata di 3 anni

## **LE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CITTADINANZA ITALIANA N. 91/1992**

- Termine di conclusione del procedimento per domande di cittadinanza per matrimonio o residenza è di 24 mesi prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi
- Il nuovo termine si applica a tutte le domande di cittadinanza presentate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 130/2020
- Abrogazione dell'art. 14 comma 2 D.L. 113/2018 che prevedeva che il nuovo termine di 48 mesi fosse applicabile ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 113/2018

Possibile scenario:

- Domande di cittadinanza presentate prima del 5 ottobre 2018: 730 giorni
- Domande di cittadinanza presentate dal 5 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 130/2020: 48 mesi
- Domande di cittadinanza presentate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 130/2020: da 24 a 36 mesi